



COMUNE DI BARIANO
Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE
DI SUOLO PUBBLICO
E DEL RELATIVO CANONE**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 14 del 25.02.2000

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi Generali

- Art.1. - Oggetto del regolamento
- Art.2. - Definizione di suolo pubblico
- Art.3. - Autorizzazione e concessione di occupazione
- Art.4. - Occupazioni di urgenza

Capo II - Il procedimento

- Art. 5. - Modalità di richiesta occupazione - domanda di occupazione
- Art. 6. - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione
- Art. 7. - Durata dell'occupazione
- Art. 8. - Esecuzione di lavori o di opere
- Art. 9. - Occupazioni abusive
- Art. 10. - Autorizzazione ai lavori
- Art. 11. - Occupazioni occasionali
- Art. 12. - Obblighi del concessionario
- Art. 13. - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione
- Art. 14. - Revoca, modifica, sospensione della concessione o autorizzazione
- Art. 15. - Rinnovo della concessione o autorizzazione

Capo III - Tipologie di occupazione

- Art. 16. - Cantieri
- Art. 17. - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette
- Art. 18. - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 19. - Amplificatori sonori
- Art. 20. - Norma di rinvio tipologie di occupazione

TITOLO II - CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

Capo I - Principi Generali

- Art. 21. - Istituzione del canone
- Art. 22. - Oggetto del canone
- Art. 23. - Entità dell'occupazione
- Art. 24. - soggetti attivi e passivi
- Art. 25. - Classificazione delle strade
- Art. 26. - Versamento del canone - Occupazioni permanenti
- Art. 27. - Versamento del canone - Occupazioni temporanee
- Art. 28. - Canone per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate concavi, condutture o impianti
- Art. 29. - Esenzioni
- Art. 30. - rimborsi
- Art. 31. - Accertamenti
- Art. 32. - Sanzioni
- Art. 33. - Riscossione coattiva
- Art. 34. - funzionario responsabile del procedimento
- Art. 35. - Norme transitorie e finali
- Art. 36. - Entrata in vigore

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - Principi generali.

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione del suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone nel Comune di Bariano, conformemente ai principi desunti dalle vigenti disposizioni di legge ed in particolare dall'art. 63 del Decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

Art. 2 – Definizione di suolo pubblico

1. Con il termine "suolo pubblico" usato nel presente Regolamento si intende il suolo e relativo soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, il suolo privato gravato di servitù di passaggio pubblico, nonché i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Art. 3 - Autorizzazione e concessione di occupazione

1. E' fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune, su richiesta dell'interessato.
2. Le occupazioni occasionali di cui all'art. 11 del presente regolamento sono da intendersi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente ufficio comunale, da parte dell'interessato, salvo quanto previsto dal comma 2, dell'art. 11. Detta comunicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 4, deve essere effettuata per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno due giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.
3. E' facoltà del Comune vietare l'occupazione per comprovati motivi di interesse pubblico, contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 4 - Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata, senza autorizzazione,

dandone immediata comunicazione alla Polizia Municipale, anche mezzo fax, al fine della verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.

2. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata in sanatoria, con il pagamento del relativo canone e la presentazione della domanda presso l'Ufficio tecnico, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione iniziale.
3. L'ufficio verifica in merito alla esistenza dell'urgente necessità ed in caso affermativo rilascia la concessione in sanatoria. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

Capo II – Il procedimento

Art. 5 – Modalità di richiesta occupazione - domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita domanda al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va consegnata o spedita mediante raccomandata, all'ufficio tecnico comunale.
2. La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, indicandone le esatte misure;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia, nonché a tutte le altre norme che l'amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta e a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestono carattere di particolare importanza, il comune può richiedere all'istante la produzione di disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.
4. Il richiedente è obbligato a produrre tutti i documenti che l'amministrazione ritenesse necessari ai fini dell'esame e della decisione sulla domanda.
5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.
6. Per le occupazioni permanenti la domanda deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di inizio dell'occupazione.
7. Nel qual caso l'occupazione temporanea rientri nelle ipotesi di esenzione, di cui art. 29 del presente regolamento, l'occupazione del suolo pubblico è subordinata alla esclusiva comunicazione al competente ufficio comunale di cui all'art. 3, comma 2, e all'atto di assenso comunale.

Art. 6 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.

1. L'Ufficio tecnico comunale, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri degli uffici di competenza, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è



- consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
 3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Ufficio di Polizia Municipale;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
 3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
 4. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
 5. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 6. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.
 7. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 7 - Durata dell'occupazione.

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee
 - sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
 - sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art 8 - Esecuzione di lavori e di opere.

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con terriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel provvedimento di concessione o autorizzazione dovranno essere indicati le modalità dell'occupazione ed i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di smaltimento.



Art. 9 – Occupazioni abusive

1. E' considerata abusiva qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche realizzate:
 - a) in assenza della relativa concessione comunale;
 - b) in maniera difforme dalle condizioni poste dalla concessione;
 - c) che si protraggono oltre il termine di scadenza.
2. Le occupazioni abusive, ai soli fini del pagamento del canone, sono equiparate a quelle concesse.
3. Le occupazioni abusive devono risultare da verbale di contestazione redatto dal competente ufficio.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni concesse, maggiorate di una sanzione come previsto dal 32, comma 1. Si rendono inoltre applicabili le ulteriori sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In tutti i casi di occupazione abusiva l'amministrazione comunale, previa contestazione degli addebiti, dispone la rimessa in pristino del suolo, assegnando agli occupanti un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si procede d'ufficio con conseguente addebito di spese.
6. Resta comunque a carico degli occupanti di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione abusiva.

Art. 10 - Autorizzazione ai lavori.

1. Quando ai fini dell'occupazione sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, l'autorizzazione o la concessione di occupazione sono sempre subordinate alla titolarità dell'autorizzazione all'effettuazione dei lavori medesimi.

Art. 11 -Occupazioni occasionali.

1. Non sono soggette né ad autorizzazione né a comunicazione le occupazioni che non comportano intralcio al traffico veicolare o utilizzo anche indiretto della carreggiata, di durata inferiore ad ore 3 (tre), riguardanti operazione di pulizia e piccoli lavori di manutenzione edile e del verde, operazioni di scarico e carico delle merci.
2. Sono soggette a comunicazione e nulla osta da parte della Polizia municipale le occupazioni di durata inferiore a 12 ore riguardanti:
 - a) piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti e coperture effettuati con ponti, steccati, scale ed altro;
 - b) operazioni di trasloco;
 - c) operazioni di manutenzione del verde.
3. le occupazioni di cui al comma 2, se superiori a 12 (dodici) ore sono soggette ad autorizzazione.

Art. 12 - Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni e le autorizzazioni per le occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.



2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, su richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione o autorizzazione di occupazione suolo pubblico.
3. Il titolare della concessione o autorizzazione ha, inoltre, i seguenti obblighi:
 - mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per rifiuti;
 - limitare l'occupazione nei termini e negli spazi indicati nell'atto relativo;
 - non effettuare manomissioni se non espressamente previste nell'atto relativo;
 - non essere in alcun modo di intralcio alla circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali;
 - riconsegnare l'area alla scadenza dell'occupazione nello stato e condizioni originarie.

Art 13 - Decadenza della concessione o dell'autorizzazione.

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento del permesso nel caso di occupazione permanente, ovvero nei 5 giorni successivi in caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico.
2. La decadenza è dichiarata dall'ufficio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
3. La mancata occupazione senza giustificato motivo è soggetta a amministrativa di cui art. 106 e seguenti del R. D. 383/106 e successive modificazioni.

Art. 14 - Revoca, modifica, sospensione della concessione o dell'autorizzazione

1. La concessione o l'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico possono essere revocate, modificate o sospese in qualsiasi momento per comprovati motivi di pubblico interesse.
2. La revoca, la modifica o la sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità. E' comunque dovuta la restituzione, senza interessi, della quota del canone eventualmente versato a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione.

Art. 15 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni permanenti, il concessionario deve inoltrare la domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza, indicando la durata richiesta.
3. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
4. La presentazione della domanda di proroga non costituisce titolo al proseguimento dell'occupazione oltre i termini autorizzati.



5. In caso di cessione di azienda, il subentrante invia richiesta di rinnovo all'ufficio competente, il quale rilascia la concessione o l'autorizzazione secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento.
6. In ogni modo non è possibile assentire più di due proroghe.
7. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.



Capo III - Tipologie di occupazione.

Art. 16 - Cantieri

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, sabbia ecc. sono soggette ad autorizzazione, salvo che si tratti di occupazione occasionale di cui all'art. 11, comma

Art. 17 - Occupazioni con tende parasole, faretti, vetrinette

1. Le concessioni e le autorizzazioni di suolo per l'esercizio di tende solari, faretti e vetrinette, sono rilasciate in conformità alle disposizione del Regolamento Edilizio.
2. Per ragioni di mantenimento del necessario decoro, igiene e sicurezza dell'arredo urbano, l'ufficio competente competente può disporre la sostituzione delle strutture costituenti queste occupazioni ove non siano mantenute in buono stato.

Art. 18 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata dalle vigenti norme regolamentari.
3. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

art. 19 - Amplificatori sonori

1. L'uso degli amplificatori sonori è consentito di norma dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 22,00, con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento di Igiene.
2. le bande musicali, le orchestre, i cori e gli altri intrattenimenti su suolo pubblico devono, di norma, cessare alle ore 23,00.
3. Derogano ai limiti di cui sopra i comizi e le propagande lettorali.

Art. 20 - Norma di rinvio tipologie di occupazione

1. Per tutte le tipologie di occupazione non disciplinate al presente Capo III, si rinvia alle vigenti e specifiche disposizioni normative e regolamentari in materia.



TITOLO II – CANONE DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

Capo I – Principi generali

Art. 21 – Istituzione del canone.

1. Il Comune di Bariano, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3 , comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far tempo dall'01.01.2000, l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285.

Art. 22 – Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, occupazioni di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento del relativo canone secondo le norme del presente regolamento e nella misura di tariffe allegate. La tariffa può essere modificata con deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio di previsione. **Le misure di tariffa sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.**
2. Per le occupazioni permanenti il canone è annuo non frazionabile per ciascun anno solare;
3. le occupazioni temporanee sono soggette a canone commisurato alla durata della occupazione, e distinta a seconda del tipo di occupazione.

Art. 23 – Entità dell'occupazione

1. Il canone è commisurato, all'effettiva superficie espressa in metri quadrati od in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura ed ubicate sulla medesima area di riferimento, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.
3. Le occupazioni eccedenti i mille metri quadrati (1000 mq.), per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del dieci per cento (10%);
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq , 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq, come meglio specificato nella tabella sottoindicata:

Metratrure	Percentuale
da 0 a 100 mq	50%
da 101 a 1000 mq	25%
da 1001 mq	10%



1. Per le occupazioni sottostanti il suolo, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene.
2. La misura complessiva del canone comprende e costituisce l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge e riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi o relativi ad oneri di manutenzione.

Art. 24 – Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, o in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico;
2. Per gli anni successivi a quelli di rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione o di inizio dell'occupazione di fatto, anche abusiva, il canone è dovuto dal soggetto che esercita l'occupazione dal primo gennaio di ciascun anno.

Art. 25 – Classificazione delle strade

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione o ricavata da elementi di centralità, densità abitativa, presenze commerciali, intensità di traffico. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 (due) categorie cui vanno riferite le singole strade. L'elenco della predetta classificazione è riportato in allegato quale parte integrante al presente atto – Allegato "Sub A".
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, si applica la tariffa corrispondente alla superficie prevalente.

Art. 26 - Versamento del canone – Occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione patrimoniale autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alla tariffa approvata dal Comune. Lo stesso deve essere versato in autoliquidazione dal soggetto passivo ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda L. 500.000.= (cinquecentomila) pari a EURO 258,23, semprechè la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza sopra indicati.
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale a cura del concessionario, entro trenta giorni dalla ricettività dell'avvenuto rilascio della concessione, ovvero, dall'effettiva occupazione di suolo pubblico.
3. L'obbligo di denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore o minore ammontare del canone.
4. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.



5. In caso di subentro nell'occupazione in corso danno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Il nuovo concessionario è comunque tenuto a presentare denuncia di occupazione secondo le modalità ed i termini meglio visti al precedente comma 2. In questo caso si procede d'ufficio alla cancellazione del precedente titolare.
6. In caso di mancato rispetto dei termini di versamento verrà applicato l'interesse moratorio - per frazione di mese - pari al vigente tasso legale, ragguagliato su base mensile per ogni mese o frazione di mese di ritardo, oltre alla sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quanto il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali autorizzatori, ai sensi dell' art. 6 del presente regolamento .
7. Il versamento dovrà essere effettuato mediante apposito bollettino di c/c postale intestato al Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire, per eccesso se è superiore, nella misura determinata secondo le tariffe di cui all'allegato "Sub B" del presente atto e che ne costituisce parte integrante.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi le lire ventimila per le occupazioni permanenti, ai sensi art. 17, comma 88, legge 127/97.

Art. 27 - Versamento del canone – Occupazioni temporanee

1. Il versamento del canone per le occupazioni temporanee va eseguito, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, in un'unica soluzione anticipata, per l'intero periodo dell'occupazione; il versamento dovrà essere effettuato mediante apposito bollettino di c/c postale intestato al Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire, per eccesso se è superiore, nella misura determinata secondo le tariffe di cui all'allegato "Sub B" del presente atto e che ne costituisce parte integrante.
2. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo della stessa non superi le lire cinquemila per le occupazioni temporanee ai sensi art. 17, comma 88, legge 127/97.

Art. 28 - Canone per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate con cavi, condutture o impianti

1. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato in via forfetaria ai sensi del comma 2, punto f) dell'art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 così come modificato dall'art. 18 Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Art. 29 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone le seguenti tipologie di occupazione:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;



- b) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, di beneficenza, culturali, sportive senza scopo di lucro di durata non superiore alle 24 ore;
- c) le occupazioni effettuate dalle Associazioni non aventi scopo di lucro operanti sul territorio di Bariano;
- d) occupazioni effettuate dalle O.N.L.U.S. (Organizzazione non Lucrative di Utilità sociale) per lo svogimento di attività istituzionali nel perseguimento di esclusiva finalità di assistenza sociale;
- e) commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
- f) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose e celebrative;
- g) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
- h) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- i) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
- j) tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 11;
- k) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
- l) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- m) occupazioni con griglie, lucernari e vetrocementi oltre a quelle effettuate balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
- n) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- o) occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- p) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- q) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (taxi);
- r) occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- s) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere.
- t) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- u) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- v) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- w) occupazioni di aree cimiteriali;
- x) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;



- y) occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - i mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.);
- z) occupazione relative all'utilizzazione di un accesso a raso, ovvero di un passo carrabile.

Art. 30 - Rimborsi


1. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto con apposita istanza pena decadenza entro tre anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile calcolati dal giorno dell'istanza o dal giorno della revoca della concessione. Sull'istanza del rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Art. 31 – Accertamenti e riscossione coattiva del canone

1. Il comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al soggetto obbligato al pagamento del canone nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di canone, determinata dai predetti enti e accettata dal concessionario, è effettuata dal concessionario medesimo mediante versamento con le modalità di cui precedenti articoli, entro 60 giorni dalla comunicazione.
2. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza e incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati il canone, nonché le sanzioni e gli interessi moratori liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al concessionario, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui il canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Art. 32 - Sanzioni.

1. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento. Sono considerate occupazioni abusive permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del maggior canone dovuto.
3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dovuti è soggetto alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.



4. Per infrazioni di carattere formale si applica la sanzione amministrativa in misura di L. 100.000.=
5. Le sanzioni amministrative indicate ai punti 1, 2, e 4 sono ridotte ad un quarto se, entro 60 giorni dall'avvenuta contestazione il contravventore procede al pagamento del canone, se dovuto, della sanzione e degli interessi moratori;
6. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura stabilita degli interessi legali.
7. Per le occupazioni di cui al comma 1, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento della riscossione coattiva previsto nel successivo articolo.
8. Le sanzioni indicate nei commi 1,2,3 e 4 si applicano congiuntamente a quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 33 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata dal presente Regolamento, viene effettuata con la procedura indicata dal Regio Decreto 14/04/1910, n. 639.
2. Le spese per l'espletamento della procedura sono addebitate all'utente nelle misure stabilite con atto dalla Giunta Comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

Art. 34 – Funzionario Responsabile del procedimento

1. Nel caso di gestione in forma diretta, la giunta comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche; il predetto sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

Art. 35 - Norme transitorie e finali

1. Dal 1° gennaio 2000 è abolita la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, relativi a periodi antecedenti all'introduzione del presente canone sono regolari dai termini di decadenza indicati dall'art. 51 del decreto legislativo indicato al comma 1.
3. Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.



ALLEGATO "SUB A"

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA I CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.

N.	Definizione dello spazio o area pubblica	Denominazione
1.	Piazza	Don L. Paganessi
2.	Piazza	Giovanni XXIII
3.	Via	IV Novembre fino n. 19 - 22
4.	Via	Chiesa
5.	Via	Circonvallazione
6.	Via	G. Marconi fino n. 50 (lato dx) – compreso oratorio lato sx
7.	Via	Roma
8.	Via	Vittorio Emanuele II
9.	Via	Della Misericordia
10.	Vicolo	Chiuso
11.	Vicolo	Grattaroli



**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA II CATEGORIA, AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL C.O.S.A.P.**

N.	Definizione dello spazio o area pubblica	Denominazione
1.	Via	IV Novembre dal n. 21- 24
2.	Via	Adua
3.	Via	Aldo Moro
4.	Via	Alessandro Manzoni
5.	Via	Alessandro Volta
6.	Via	Antonio Locatelli
7.	Via	Armando Diaz
8.	Via	Bartolomeo Colleoni
9.	Via	Bernardo Bettani
10.	Via	C. Colombo
11.	Via	Cesare Battisti
12.	Via	Convento
13.	Via	Dante Alighieri
14.	Via	Della Cascinetta
15.	Via	Don A. Ceresoli
16.	Via	Enrico Fermi
17.	Via	Europa
18.	Via	G. Matteotti
19.	Via	Gaetano Donizzetti
20.	Via	Giacomo Leopardi
21.	Via	Giacomo Puccini
22.	Via	Gioacchino Rossini
23.	Via	Giosuè Carducci
24.	Via	Giovanni Falcone
25.	Via	Giuseppe Verdi
26.	Via	Guglielmo Marconi dal n. 52 – dopo oratorio lato sx
27.	Via	Guido Galli
28.	Via	Leonardo da Vinci
29.	Via	Michelangelo Buonarroti
30.	Via	Martin L. King
31.	Via	Madonna del Carmine
32.	Via	Molino di sotto
33.	Via	Monte Carso
34.	Via	Monte Grappa
35.	Via	Piave
36.	Via	Pietro Mascagni
37.	Via	Primo Maggio
38.	Via	Risorgimento
39.	Via	Romano
40.	Via	San Francesco
41.	Via	San Giovanni Bosco
42.	Via	Sant'alessandro
43.	Via	Sant'Antonio

AG *GP*

44.	Via	Santa Liberata
45.	Via	Santa Lucia
46.	Via	Santa Rita
47.	Via	Torquato Tasso
48.	Via	Umberto I
49.	Via	Vecchia Fornace
50.	Via	Vincenzo Bellini
51.	Via	XXIV Maggio
52.	Via	XXV Aprile
53.	Via	Dell'Artigianato
54.	Via	Della Libertà
55.	Via	Della Repubblica
56.	Cascina	Antonini
57.	Cascina	Aurelia
58.	Cascina	Bigliarda
59.	Cascina	Cascinetto
60.	Cascina	Convento
61.	Cascina	Corsa
62.	Cascina	Eugenia
63.	Cascina	Fada
64.	Cascina	Limbo
65.	Cascina	Molino
66.	Cascina	Paradisino
67.	Cascina	Paradiso
68.	Cascina	Pilastrello



TARIFFE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Tariffe delle occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto ad anno solare. La tariffa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alla seguente tabella.

N.	OCCUPAZIONI PERMANENTI CARATTERISTICHE	CANONE ANNUO PER CATEGORIA AL MQ	
		I Cat.	II Cat.
1.	Occupazione ordinaria del suolo comunale	L. 42.000	L. 33.600
2.	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico (rid. 50%)	L. 21.000	L. 16.800
3.	Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente al suolo pubblico (Rid. al 30%)	L. 12.600	L. 10.080
4.	Occupazioni effettuate con distributori automatici di tabacchi	L. 50.000	L. 40.000

Tariffe occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle categorie sotto indicate.

In ogni caso per le occupazioni di durata superiore ai 15 giorni ed inferiore ai 30 la tariffa è ridotta nella misura del 20% per tutta la durata dell'occupazione; per occupazioni superiore ai 30 giorni del 40% per tutta la durata dell'occupazione.

Nel caso di occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la riscossione è effettuata mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

N.	OCCUPAZIONI PERMANENTI <i>temporanea</i> CARATTERISTICHE	CANONE GIORNALIERO PER CATEGORIA AL MQ	
		I Cat.	II Cat.
1.	Occupazioni temporanee di suolo pubblico ordinarie	L. 3.000	L. 2.400
2.	Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico (rid. 50%)	L. 1.500	L. 1.200
3.	Occupazioni realizzate con tende e simili. Riduzione tar. al 30%. Tassazione per la sola parte sporgente i banchi o aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	L. 900	L. 720
4.	Occupazione effettuate in occasioni di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (Aumento del 25%)	L. 3.750	L. 3.000
5.	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%)	L. 600	L. 480
6.	Occupazioni effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori che vendono il loro prodotto	L. 2.000	L. 1.600
7.	Occupazione realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	L. 3.000	L. 1.800
8.	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche	L. 600	L. 480

In ogni caso il cumulo delle riduzioni della tabella sopra riportata, e di utilizzo dell'area per un numero inferiore a ventiquattro ore, il canone non potrà essere inferiore a L. 250.= al metro quadro per ogni giornata.

**Occupazione permanenti del sottosuolo e soprassuolo realizzate
con cavi condutture o impianti**

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato in via forfettaria ai sensi del comma 2, punto f) dell'art. 63 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, così come modificato dall'art. 18, comma 1 della legge 23.12.1999 n. 488/99, sulla base del numero di utenze alla data del 31 gennaio dell'anno precedente.

Il canone dovrà essere corrisposto entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi dovuti devono essere versati in un'unica soluzione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi dovranno essere versati a mezzo conto corrente postale – recante, quale causale, l'indicazione dell'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 intestato al comune di Bariano.

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone dovuto non può essere inferiore a L. 1.000.000.=. Gli importi del canone comunale devono essere rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

N.	OCCUPAZIONI PERMANENTI CARATTERISTICHE	CANONE ANNUO
1.	Occupazione realizzata con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi	L. 1.500.= ad utenza

**Occupazioni per occupazione temporanee del sottosuolo e soprassuolo realizzate
con cavi, condutture o impianti**

N.	OCCUPAZIONI TEMPORANEE CARATTERISTICHE	CANONE ANNUO PER CATEGORIA	
		I Cat.	II Cat.
1.	Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata non superiore ai 30 giorni fino ad 1 Km lineare	L. 20.000	L. 26.000
	Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata non superiore ai 30 giorni oltre al Km lineare	L. 30.000	L. 24.000
2.	Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata superiore ai 30 giorni fino ad 1 Km lineare	L. 26.000	L. 20.800
	Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo comunale di durata superiore ai 30 giorni oltre al Km lineare	L. 39.000	L. 31.200

AP *Q*

A handwritten signature or set of initials, possibly 'GP', written in dark ink. The letters are stylized and cursive.